

Rassegna Stampa

di Lunedì 29 novembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Altre professioni				
16	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Commercialisti, da integrare governance e ambiente</i>	3
17	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Per gli assistenti sociali e' contesa sulle elezioni del Consiglio nazionale (I.Cimm.)</i>	4
40	L'Economia (Corriere della Sera)	29/11/2021	<i>Studi legali, e' il tempo dei big data (ma serve piu formazione) (I.Consigliere)</i>	5
5	Italia Oggi Sette	29/11/2021	<i>Affari Legali - Legali out anche 9 anni dopo l'iscrizione (A.Caravaglios)</i>	6
Rubrica Università e formazione				
14	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>La pandemia non ferma i fuori sede (E.Bruno)</i>	7
1	Italia Oggi Sette	29/11/2021	<i>La formazione continua diventa valido strumento di resilienza (D.Cirioli)</i>	9
Rubrica Professionisti				
24	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Rebus congruita' per le spese professionali</i>	11
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Bonus casa, il visto resta solo formale (A.Caputo/G.Gavelli)</i>	12
17	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Anche lo studio associato puo' recuperare l'onorario per i singoli professionisti</i>	14
17	Il Sole 24 Ore	29/11/2021	<i>Parcella, prova diabolica contro le presunzioni del Fisco (R.Acierno)</i>	15
Rubrica Fondi pubblici				
5	Italia Oggi Sette	29/11/2021	<i>Bandi, una mano alle imprese</i>	17

Commercialisti, da integrare governance e ambiente

La sfida è partita

Competenza e formazione non bastano: anche per i commercialisti affrontare l'impatto dei fattori Esg sulle imprese, sempre più attente alla sostenibilità, necessita di multidisciplinarietà.

È il presidente dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti

contabili) di Milano, Edoardo Ginevra, a sottolinearlo. «La nostra formazione tecnica ci può mettere - spiega - in condizione di affrontare in maniera adeguata la "G" di governance, ma c'è bisogno di un'integrazione di competenze diverse perché c'è tutta la componente di impatto ambientale e quella sociale che deve essere arricchita nei nostri studi».

Senza contare che il tema è sempre più stringente non solo per le grandi imprese, ma anche per le Pmi e la micro-impresa. Il commercialista può affiancare un'azienda nella definizione di un piano strategico che includa gli obiettivi di sostenibilità, nella scelta di una governance adeguata, nel misurare e rendicontare i risultati raggiunti, ma non basta.

«Non è un tema che si può svolgere al futuro - sottolinea

Ginevra - sia perché il sistema finanziario sta introducendo *driver* di sostenibilità per l'accesso al credito, ma anche per motivi di filiera, perché la piccola impresa che lavora con la grande deve dimostrare la coerenza degli standard della grande impresa committente. Senza contare le esigenze di mercato».

L'Aidc ha colto questa necessità e ha intrapreso da tempo un programma di formazione dedicato proprio alla "G" di governance e più recentemente ha dato vita a un comitato scientifico che mette insieme competenze diverse. «Adesso - conclude - per chi ha già seguito la formazione base che ogni anno è sempre al completo, parte l'edizione Plus tutta orientata ai temi della sostenibilità e della strutturazione di una buona governance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per gli assistenti sociali è contesa sulle elezioni del Consiglio nazionale

Il doppio mandato

Non c'è pace per gli Ordini professionali. Dopo la lunga contesa (non finita) su quello dei commercialisti, ora si mettono in discussione le elezioni del Consiglio nazionale degli assistenti sociali (Cnoas) di febbraio scorso. Tre candidate non elette hanno chiesto per vie legali di subentrare nel vertice istituzionale e di mandare a casa il presidente Gianmario Gazzì, la vicepresidente Annunziata Bartolomei e il consigliere Federico Basigli, in quanto avrebbero già svolto due mandati, così rendendo irregolare la candidatura al terzo mandato.

Istanze rimandate al mittente su decisione del Tribunale di Roma che, con due diversi provvedimenti, ha rigettato entrambe le richieste presentate da alcune assistenti sociali. Secondo i giudici, infatti, è vero che Gazzì e Bartolomei avrebbero già svolto due mandati, trovandosi quindi in una situazione di ineleggibilità, ma dovrebbe essere eventualmente il ministero della Giustizia, in quanto organo con potere di vigilanza sul Cnoas, ad azionare il controllo. Secondo i giudici, la Commissione ministeriale «è incaricata di procedere al controllo del risultato delle elezioni e della verifica dell'osservanza delle norme di legge, oltre che dell'accertamento dei risultati complessivi delle elezioni, e alla quale quindi compete di rilevare i profili di ineleggibilità dei consiglieri eletti e di revocarne eventualmente la proclamazione».

Dopo i provvedimenti giudiziari, in seno alla categoria è sorto un comitato nazionale, cui aderiscono di-

versi ex presidenti del Consiglio nazionale e presidenti di consigli regionali, che ha diramato una lettera nella quale si afferma che «oggi il Consiglio nazionale compie ed assume atti in una situazione di composizione illegittima».

La risposta del Consiglio nazionale degli assistenti sociali è stata immediata: «è pervenuta la nota intestata "Comitato nazionale ordine assistenti sociali" dai contenuti palesemente inveritieri e fuorvianti». «Si riporta che con due sentenze il Tribunale di Roma avrebbe "sancito che i colleghi Gianmario Gazzì, Annunziata Bartolomei e Federico Basigli erano ineleggibili avendo già espletato due mandati consecutivi. Di conseguenza, oggi il Consiglio nazionale compie e assume atti in una situazione di composizione illegittima"». Spiegano che «gli atti giudiziari a cui si fa riferimento non sono sentenze, ma ordinanze emanate, rispettivamente, a seguito di ricorso cautelare azionato secondo l'articolo 700 del codice procedura civile (dichiarato inammissibile), e successivamente in sede di reclamo (rigettato), da tre candidati non eletti nelle recenti elezioni del Consiglio nazionale. Entrambi i pronunciamenti hanno ravvisato preclusioni ostative sia all'accoglimento della domanda di sospensione della proclamazione sia di quella di subentro dei ricorrenti quali componenti del Consiglio nazionale ordine assistenti sociali. Pertanto, il Consiglio nazionale opera legittimamente perché non vi è alcuna pronuncia che ne abbia dichiarato l'illegittimità». In conclusione, «il Consiglio nazionale sta valutando le opportune azioni legali e disciplinari».

— I.Cimm.

RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

STUDI LEGALI, È IL TEMPO DEI BIG DATA (MA SERVE PIÙ FORMAZIONE)

La pandemia ha accelerato la digital transformation anche tra gli avvocati. Secondo Wolters Kluwer, gli investimenti in tecnologia aumenteranno nel prossimo triennio. Ma meno di un terzo degli intervistati è pronto alla svolta

di Irene Consigliere

Trasformazione digitale e investimenti in tecnologia sono diventati fondamentali per la gestione della pandemia per i professionisti legali. Anche in questo caso il Covid ha accelerato la «rivoluzione» negli studi degli avvocati. Da qui l'entrata in campo di nuovi programmi per la gestione del business e per il contenimento dei costi. Anche se non vengono ancora utilizzati al meglio.

Lo rileva la ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-

professionisti del mondo legale tra studi e dipartimenti legali «corporate» di Usa ed Europa.

La ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-

La ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-

La ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-

La ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-

La ricerca «2021 Wolters Kluwer Future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic» di Wolters Kluwer Legal Regulatory, svolta intervistando oltre 700 pro-



Il volto
Giulietta Lemmi, ceo di Wolters Kluwer Italia e della business unit «legal software» di WK Legal&Regulatory

Dall'indagine emerge inoltre che il rapporto con la digitalizzazione influisce anche nella scelta dei consulenti esterni: il 91% (un dato in crescita del 10% rispetto al 2020) degli uffici legali aziendali chiede, o prevede di farlo, come viene utilizzata la tecnologia dallo studio legale. Per l'82% la capacità di utilizzare la tecnologia per migliorare produttività ed efficienza, oltre a collaborazione e processi lavorativi, è il primo criterio di valutazione nella selezione del partner legale a cui affidarsi.

Ma quali sono le tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo legale? Tra le più performanti e quelle che possono apportare maggiore valore ci sono i big data e l'analisi predittiva, che nei prossimi tre anni saranno in grado di avere un impatto sull'attività per il 75% dei corporate legal office, in crescita rispetto al 67% del 2020. In aumento anche la percentuale relativa agli studi lega-

Rivoluzioni

li, che si attesta al 69% rispetto al 58% del 2020. Anche in questo caso la ricerca ha rilevato un gap nell'applicazione delle tecnologie: meno di un terzo degli intervistati dichiara di conoscerle molto bene. Cresce anche l'attesa, a tutti i livelli, dell'impatto generato dalle tecnologie trasformazionali.


E invece chi si è rivelato maggiormente preparato a gestire la crisi durante la pandemia? Sono state senza dubbio le law firm e gli uffici legali aziendali che sfruttavano e investivano già in tecnologia dal 2019 (il 46% degli intervistati) e hanno mantenuto la continuità aziendale. Il 65% ha confermato di voler mantenere lo stesso trend negli in-

vestimenti in innovazione. In futuro, a determinare il successo di uno studio legale, secondo le analisi, saranno per il 77% la gestione di una maggiore quantità di informazioni complesse, per il 76% la capacità di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e della leadership e l'abilità di assumere e trattenerne i talenti, per il 75% l'attenzione al miglioramento dell'efficienza e produttività. Solo il 36% degli avvocati, però, si ritiene preparato a stare al passo con questi trend.

In futuro, a determinare il successo di uno studio legale, secondo le analisi, saranno per il 76% l'abilità di assumere e trattenerne i talenti

investimenti in innovazione. In futuro, a determinare il successo di uno studio legale, secondo le analisi, saranno per il 77% la gestione di una maggiore quantità di informazioni complesse, per il 76% la capacità di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e della leadership e l'abilità di assumere e trattenerne i talenti, per il 75% l'attenzione al miglioramento dell'efficienza e produttività. Solo il 36% degli avvocati, però, si ritiene preparato a stare al passo con questi trend.

L'identikit Il livello di preparazione tecnologica degli avvocati e le sfide digitali che attendono la categoria



Fonte: Wolters Kluwer - Future Ready Lawyer Survey Report 2021



Legali out anche 9 anni dopo l'iscrizione

Disciplinare avvocati: è legittima la delibera di cancellazione dall'albo adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Coa) di appartenenza anche dopo nove anni dall'iscrizione. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione nella sentenza 35463/2021, accogliendo il ricorso proposto da un Coa avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense. Nei fatti era accaduto che, nel sostenere le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, un candidato aveva conseguito un giudizio di insufficienza in ciascuna di esse; impugnato il giudizio in sede di procedimento amministrativo, aveva però ottenuto una nuova correzione da parte di un'altra Commissione, la quale, alla fine, aveva formulato un giudizio di sufficienza, consentendogli di poter accedere alla prova orale. Nel mentre il Consiglio di Stato, cui si era rivolta l'amministrazione, aveva chiarito che il giudizio di sufficienza, reso a seguito di ricorrenza, non avrebbe dovuto legittimare il candidato allo svolgimento della prova orale, «occorrendo attendere, per la valida prosecuzione della procedura di esame, la pronuncia di



La Cassazione accoglie il ricorso Coa

gittimo, ossia incolpevole, in ordine alla spettanza di una posizione di vantaggio è intrinsecamente incompatibile con la pendenza di un giudizio vertente sull'accertamento se tale posizione di vantaggio sussista o meno». Inoltre, il Consiglio di Stato aveva espressamente affermato non solo che costui non avrebbe potuto accedere alle prove orali, ma altresì che neanche le sole prove scritte potevano «dirsi legittimamente superate». Ha quindi accolto il ricorso del Coa e cassato la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese.

Adelaide Caravaglios

Adelaide Caravaglios



La pandemia non ferma i fuori sede

Le scelte degli studenti. Nonostante il Covid, nell'anno accademico 2020-21 gli allievi immatricolati in una regione diversa da quella di residenza sono saliti al 20,7%. In calo gli atenei del Centro, mentre il Sud recupera terreno: in vetta c'è sempre l'Emilia-Romagna

Eugenio Bruno

Neanche il Covid ha cambiato le abitudini degli studenti italiani. Chi voleva/doveva cambiare città per frequentare l'università ha continuato a farlo. A prescindere che le lezioni fossero in presenza o a distanza. Tant'è che i ragazzi e le ragazze iscritti, nell'anno accademico 2020/21, a un ateneo ubicato in una regione diversa da quella di residenza sono saliti dal 20,1 al 20,7% di tutti gli immatricolati. A cambiare sono stati soprattutto i flussi di spostamento con alcune regioni, soprattutto del Centro, che hanno registrato meno ingressi e altre, specialmente al Sud, che hanno frenato almeno in parte la tradizionale emorragia di talenti. A dirlo è un focus dell'Osservatorio Talents Venture che arriva alla vigilia del nuovo bando per gli alloggi universitari a cui sta lavorando la ministra Cristina Messa.

Gli spostamenti più frequenti

L'analisi di Talents Venture evidenzia una tendenza in atto già prima della pandemia: da almeno 5 anni si registra una diminuzione degli studenti che dal Mezzogiorno (Isole comprese) scelgono di immatricolarsi in un'altra regione. Nell'anno accademico 2016/17 il 23,5% di immatricolati fuori zona proveniva dalle aree del Sud Italia e il 22,4%

dalle Isole; nel 2020/21, invece, gli stessi valori sono diminuiti rispettivamente al 21,6% e 17,7 per cento. A farne le spese sono stati soprattutto gli atenei dell'Italia centrale che hanno visto scendere dal 37% al 23% la quota dei loro fuori sede meridionali. Contemporaneamente sono aumentati i passaggi tra le diverse aree del settentrione. Tant'è che la quota di immatricolati in transito dal Nord-Est al Nord-Ovest (e viceversa) è passata dal 13% dell'anno accademico 2010/11 al 17% dell'anno scorso. Nessuna novità invece nella classifica regionale per l'accoglienza dei fuori sede che vede sempre in testa l'Emilia-Romagna (21,4%) davanti a Lombardia (17,6%) e Lazio (13,2), con quest'ultima che in un anno ha guadagnato lo 0,5% mentre le prime due hanno perso oltre l'1 per cento.

In linea con il trend regionale, la maggior parte dei fuori sede è accolta dall'Alma Mater di Bologna (8,9%), seguita da Ferrara (6,8%) e dal Politecnico di Milano (4,2%). Se prendiamo in esame gli atenei con almeno 500 immatricolati, quello che ha visto crescere maggiormente il numero di allievi provenienti da un'altra regione è stato Perugia (+115%), poi Genova (+103%) e Messina (+42%). Fatto 100 il numero di immatricolati l'università che accoglie la quota maggiore di fuori sede è la Bocconi di Milano, con il 71,8% del totale delle matricole, oltre due

punti in più rispetto al 2019/20. Alle sue spalle Roma Saint Camillus (71,7%) e Trento (63,6%).

I fondi in arrivo

Fin qui i dati di Talents Venture. Che non si spingono però ad analizzare le ragioni dei flussi appena descritti. A determinarli potrebbe essere stata la pandemia, che ha portato molti ragazzi a rivedere le loro scelte formative prima ancora che abitative, oppure gli stanziamenti extra (40 milioni) sul fondo integrativo statale per le borse di studio voluti dall'allora ministro Gaetano Manfredi insieme a una riduzione dei crediti necessari a mantenere la borsa. O entrambi i fattori. Capirlo potrebbe aiutare a indirizzare meglio le prossime risorse in arrivo. Come i 500 milioni per 5 anni previsti dal Pnrr alla voce borse di studio o ancora i 960 milioni che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza destina allo *student housing*, con l'obiettivo dichiarato di portare i posti letto nelle residenze universitarie, entro il 2026, dagli attuali 40mila a 120mila.

Un antipasto potrebbe esserci *ad horas*. La ministra Messa sta per firmare il bando da 407 milioni per gli studentati che tengono dentro un centinaio di milioni di risorse nazionali e i primi 300 previsti dal Pnrr e attesi entro dicembre. Gli altri 660 del Recovery arriveranno poi a fine 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IL BANDO IN ARRIVO

In uscita a giorni il quinto bando della legge 338/200 sulle residenze universitarie su cui sta lavorando la ministra dell'Università, Cristina Messa (foto):

dei 407 milioni preventivati un centinaio arrivano dalle risorse nazionali e i restanti 300 milioni dalla dote del Pnrr per gli alloggi (960 milioni, gli altri 660 arriveranno nel 2022).

I flussi studenteschi

Le regioni che accolgono più studenti fuori sede. *Dati in percentuale*

	2020/ 2021	DIFFERENZA 2020/2021 SU 2019/2020 IN %		2020/ 2021	DIFFERENZA 2020/2021 SU 2019/2020 IN %
Emilia Romagna	21,4	-1,4	Friuli Venezia Giulia	2,2	-0,1
Lombardia	17,6	-1,5	Liguria	2,1	1,0
Lazio	13,2	0,5	Sicilia	1,9	0,5
Piemonte	9,5	0,3	Campania	1,9	0,0
Veneto	6,7	0,6	Puglia	1,0	0,0
Toscana	6,3	-0,6	Molise	0,9	-0,1
Marche	4,0	-0,3	Calabria	0,6	0,0
Umbria	3,7	1,8	Bolzano PA	0,4	-0,1
Abruzzo	3,2	-0,2	Basilicata	0,3	-0,1
Trento PA	2,9	-0,2	Valle d'Aosta	0,1	0,0
			Sardegna	0,1	0,1

Fonte: Osservatorio Talents Venture




Bologna, Ferrara e Politecnico di Milano ne accolgono la quota maggiore, Bocconi prima in percentuale

IO Lavoro

La formazione
continua diventa
valido strumento
di resilienza

da pag. 41

*Nel 2020 Fondi interprofessionali sulla formazione continua
in campo per sostenere le imprese in piena pandemia*



**Corsi
su misura**

159329

Sicurezza e digitalizzazione tra i principali interventi messi in campo dal sistema dei Fpi

Formazione a misura di crisi

L'intervento dei fondi cresciuto in funzione della pandemia

pagina a cura

di **DANIELE CIRIOLI**

La formazione continua quale strumento di resilienza. A proporla, e con successo, sono stati i «fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua» (Fpi) durante la pandemia del Covid. E, nonostante un decremento della partecipazione delle imprese (tra l'anno 2019 e il 2020 il calo è stato di circa un 4% dei lavoratori per i quali le imprese versano il contributo dello 0,30% all'Inps) le attività formative non si sono fermate e, anzi, si sono incrementate per soddisfare interventi su tematiche specifiche e cruciali per il prosieguo delle attività durante l'emergenza sanitaria: sicurezza; digitalizzazione; innovazione tecnologica; etc.. A spiegarlo, tra l'altro, è il focus su «I fondi paritetici interprofessionali ai tempi del Covid» pubblicato dall'Anpal.

La pandemia. La pandemia, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale, ha avuto un suo riscontro a diversi livelli anche sulle attività dei fondi interprofessionali. Tra gli effetti più rilevanti: l'andamento delle adesioni delle imprese e, di conseguenza, dei flussi finanziari provenienti dall'Inps. La pandemia, tuttavia, ha colpito in

maniera differenziata e con intensità diversa i settori merceologici, i territori e le imprese, specie quelle micro. Ad esempio il ricorso massivo allo smart working ha spostato una parte significativa di attività rivolte al consumatore finale (in particolare nel commercio e altri servizi alla persona) dal centro delle grandi città alle aree residenziali, effetto che si è sommato a quello più generale dello spostamento degli acquisti dai luoghi fisici verso siti e piattaforme online. In questo quadro, la tipologia diversificata dei settori delle imprese aderenti ha rappresentato per molti fondi un elemento di bilanciamento rispetto a potenziali perdite in termini di adesioni e finanziamenti: così la contrazione consolidata di alcuni comparti (ad esempio turismo, istruzione, servizi alla persona) è stata controbilanciata, in parte, da settori che hanno avuto una relativa espansione (logistica, socio-assistenziale e socio-sanitario per citarne alcuni) sia in termini di adesione che di tenuta delle adesioni. Le difficoltà più consistenti si sono avute nei fondi che presentano la concentrazione di adesioni in settori specifici o in quelli con maggiore presenza di micro-imprese. La stima, tra l'anno 2019 e l'anno 2020 di scoppio della pande-

ria, è attorno a un 4% di decremento dei lavoratori per cui le imprese versano lo 0,30%. Ci sarebbe stata, cioè, una contrazione da 9,6 milioni a 9,2 milioni, diminuzione che, tuttavia, potrebbe essere sottostimata. La contrazione dei dipendenti ha avuto riflesso sui flussi finanziari, su cui hanno influito anche i periodi di mancato versamento dei contributi da parte delle imprese (per via delle sospensioni dei versamenti disposte durante il Covid). Confrontando l'andamento delle risorse assegnate dall'Inps a ottobre 2019 e a ottobre 2020 si evidenzia una flessione di oltre il 16%, con alcune eccezioni per quei fondi che negli ultimi anni hanno continuato ad avere una dinamica espansiva nelle adesioni. Le stime fatte dagli stessi fondi, relativamente al confronto tra il 2020 e il 2021, valutano in circa un 10% in media la contrazione delle entrate dall'Inps (stime prudenziali; è possibile che la contrazione vada anche oltre il 15%).

Versante prestazioni. La dichiarazione di «pandemia» da parte dell'organizzazione mondiale della sanità (Oms) e, di conseguenza, la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del governo hanno imposto a chiunque di fare i conti, in modo assolutamente impreveduto, con

la condizione di lockdown: un'esperienza senza precedenti, da gestire in assenza di esperienze. D'improvviso ci si è trovati davanti alla necessità di inventare nuove modalità lavorative (se e dove le condizioni lo consentivano), ma anche nuove modalità relazionali, di tipo sia lavorativo che più generalmente «umano». Alcuni fondi si erano già dotati di sistemi gestionali complessi, atti a consentire lo svolgimento da remoto di molte attività ordinarie. E questo è risultato vincente. Nella quasi totalità dei casi lo smart working era già stato sperimentato, sebbene in misura più contenuta. Tutti i fondi, quindi, sono riusciti a superare rapidamente lo «smarrimento» e ad attrezzarsi velocemente per svolgere in remoto la consueta attività lavorativa. Nessuno dei 19 fondi, in particolare, è stato costretto a far ricorso a riduzioni dell'orario di lavoro per i propri dipendenti (anzi, ci sono casi di aumentati carichi di lavoro con conseguente «difficoltà di disconnessione»). Si è fatto squadra, ci si è stretti nelle difficoltà. Non appena le condizioni lo hanno consentito, c'è stato un progressivo ritorno al lavoro in presenza con il mantenimento, però, di quote significative di smart working. I fondi sono riusciti, sin da su-

bito, a mantenersi interlocutori presenti e significativi per tutte le imprese aderenti. Sebbene in molti casi ci sia stato uno stop momentaneo e/o uno slittamento delle azioni formative, diffuse e generalizzate sono state le iniziative finalizzate a sottolineare l'importanza delle attività di formazione continua come leva strategica a sostegno della gestione e del superamento della difficile situazione di pandemia. Se, in alcuni casi, nel corso del 2020 le aziende si sono rivolte ai fondi per chiedere di veder attivati interventi formativi su tematiche specifiche ritenute cruciali per il prosieguo delle proprie attività (si pensi, tra tutte, alla questione della digitalizzazione o a quella delle nuove modalità didattiche), più frequentemente sono stati i fondi che, con un approccio proattivo e lo specifico coinvolgimento degli enti attuatori, hanno rivisto le proposte formative o ne hanno lanciate di nuove per offrire strumenti e competenze per affrontare nuove e impreviste esigenze (in più di un caso, sono stati lanciati Avvisi che nel titolo stesso richiamavano espressamente la gestione dell'emergenza Covid), proponendo la formazione continua come strumento di resilienza.

— Riproduzione riservata —

L'adesione è volontaria

I fondi interprofessionali sono organismi costituiti con la specifica finalità di finanziare interventi di formazione continua a lavoratori e lavoratrici delle aziende che scelgono di aderirvi. L'adesione è volontaria e può essere fatta tramite l'UniEmens (la denuncia contributiva mensile da inviare all'Inps). Il finanziamento dei fondi avviene con uno specifico contributo di misura pari allo 0,30%, versato per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria da tutti i datori di lavoro, aderenti o meno a un fondo interprofessionale. Attualmente, sono 19 i fondi attivi, coinvolgendo una platea di oltre 9 milioni di lavoratori: Fonarcom (Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle pmi); Foncoop (Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative); Fonder (Fondo per enti ecclesiastici, associazioni e fondazioni, enti di ispirazione religiosa); Fondimpresa (Fondo per lavoratori delle imprese industriali); Fondir (Fondo dirigenti del terziario); Fondirigenti (Fondo per i dirigenti industriali); Fonditalia (Fondo per la formazione continua nei settori

economici industria pmi); Fondo artigianato formazione (Fondo per lavoratori delle imprese artigiane); Fondo banche assicurazioni (Fondo per la formazione continua); Forte (Fondo per lavoratori commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni e trasporti); Fondo Conoscenza (Formazione continua commercio-turismo-servizi piccola e media impresa); Fondo Dirigenti pmi (Fondo per i dirigenti delle pmi imprese industriali); Fondo formazione pmi Fapi (Fondo per i lavoratori delle pmi imprese industriali); Fondolavoro (Fondo formazione continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese); Fondoprofessioni (Fondo per studi professionali e aziende ad essi collegati); Fonservizi (Fondo per la formazione continua nei servizi pubblici); Fonter (Fondo per settore terziario: comparti turismo e distribuzione - servizi); Foragri (Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura); Formazienda (Fondo formazione continua commercio, turismo, servizi, professioni, Pmi).

— Riproduzione riservata —

Con il Fnc lo stato finanzia l'aggiornamento dei dipendenti

Strettamente connessa all'emergenza Covid è la creazione del «Fondo Nuove Competenze», in sigla Fnc, gestito dall'Anpal. Si tratta di un fondo pubblico, in parte cofinanziato a partire da novembre 2020 dal fondo sociale europeo (Fse) con 230 milioni di euro, che consente alle imprese di destinare parte dell'orario di lavoro dei propri dipendenti a interventi formativi che ne accrescano le competenze. La quota di orario destinata alla formazione approvata e riconosciuta dal Fnc è a carico del fondo e diminuisce, quindi, (per il periodo di svolgimento della formazione) i costi aziendali legati alla retribuzione dei dipendenti.

Il Fondo nuove competenze si rivolge alle aziende private che, per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, sottoscrivono accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Su 19 fondi interprofessionali attivi, solo 11 hanno emanato avvisi ad hoc o integrato avvisi già aperti per consentire alle imprese di accedere al Fnc per la parte di formazione. Tra gli 8 fondi che non hanno emesso avvisi, tuttavia, vanno distinti i fondi che hanno dichiarato un certo interesse per la misura, ma che ancora non si sono messi in moto; e fondi che dichiarano di non poter (o voler) usufruire del Fnc (esempi: il fondo dirigenti pmi dichiara di non avere né energie né le dimensioni per partecipare; Foragri evidenzia che non sono stati emanati avvisi perché non ha ricevuto richieste o sollecitazioni da parte di imprese del settore agricolo).

Tra le criticità evidenziate dai Fpi sull'adesione al Fondo nuove competenze ci sono problemi di tipo «temporale», poiché alcuni Fpi hanno avuto difficoltà nella presentazione per via della tempistica ritenuta ristretta.

Rebus congruità per le spese professionali

Parcelle

Da chiarire anche se i costi per il visto rientrano nei limiti di quelli detraibili

Il binomio tra asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità, già complesso in ambito superbonus, deve fare i conti con il debutto nei bonus minori.

In base al comma 13-bis del Dl 34/2020, l'asseverazione di congruità fa riferimento:

- ai prezzi individuati dal decreto Requisiti 6 agosto 2020 (regionali o pubblicazioni Dei, in casi residuali allegato "I" al medesimo decreto) o dal Dm 58/2017 per il sismabonus;
- ai valori massimi stabiliti, per categorie di beni, dal ministro della Transizione ecologica (indicazione ag-

giunta dal decreto Antifrodi ma non ancora efficace).

Secondo l'articolo 13.1, lettera c, dell'Allegato "A" al Dm Requisiti, ai fini della congruità delle prestazioni professionali si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016. Il dubbio riguarda l'eventuale inserimento nel novero di queste prestazioni anche di quella riguardante il rilascio del visto.

Ci pare, però, che ci siano problemi sia dal lato soggettivo che da quello della tempistica. Per quanto riguarda il primo aspetto, non sembra che il professionista tecnico - chiamato ad asseverare la congruità dei prezzi - sia il soggetto più adatto per definire se la parcella del visitatore possa definirsi congrua. Per quanto attiene alla tempistica, poi, il visto di conformità costituisce l'ultimo atto prima dell'invio della comunicazione alle Entrate (tanto è vero che, presumibilmente, il professionista incaricato dovrà accertarsi della presenza dell'attesta-

zione di congruità), per cui è ben difficile che il costo di questa prestazione possa essere inserita nell'attestazione rilasciata dal tecnico.

Questa anomalia, già emersa con il superbonus, ora si ripercuote anche sui visti dei bonus minori, per i quali potrebbe anche sorgere un problema di detraibilità. Il compenso per il visto dovrebbe, infatti, logicamente far parte dell'ammontare detraibile, anche se la disposizione che lo prevede

(articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020) si applica letteralmente solo al superbonus: per cui una lettura restrittiva (non condivisibile) porterebbe a un'indetraibilità per tutti gli altri bonus, anche in presenza di plafond di spesa capienti. Capienza che l'entrata in vigore repentina del decreto Antifrodi potrebbe aver spiazzato.

Va considerato, infatti, che entro il 16 marzo 2022 saranno oggetto di cessione tutte le spese sostenute nel 2021. Per un "bonus casa" in cui il contribuente ha raggiunto il limite di 96.000 euro per unità immobiliare, la spesa per il visto (ammesso che sia detraibile) non ha margini per essere "spesata". Stessa cosa potrebbe anche accadere (in attesa di chiarimenti) per i costi del visto riguardante un bonus facciate che, pur non avendo alcun limite prefissato di spesa, ha già raggiunto il livello massimo di congruità con i lavori realizzati e i costi professionali sostenuti prima del rilascio del visto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La prestazione contabile è difficilmente attestabile: è l'ultimo atto prima dell'invio della comunicazione al Fisco

Norme & Tributi

Bonus edilizi, visto di conformità con controlli solo documentali

Ultime novità per i bonus professionali

CESSIONE DEL CREDITO

Bonus casa, il visto resta solo formale

Il nuovo obbligo di conformità documentale per cessioni del credito e sconti in fattura «ordinari» non prevede che i professionisti verifichino la veridicità di asseverazioni e attestazioni.

Caputo e Gavelli — a pag. 24

Bonus edilizi, visto di conformità con controlli solo documentali

Adempimenti

Nuovi obblighi per cessioni e sconti in fattura «ordinari» e per il 110% in dichiarazione

La verifica resta formale: non riguarda la veridicità di asseverazioni e attestazioni

Pagina a cura di
Alessandra Caputo
Giorgio Gavelli

Dal 12 novembre scorso, per effetto del Dl Antifrodi 157/2021 (articolo 1), il visto di conformità incrocia molto più spesso la strada dei bonus edilizi. Se prima era richiesto solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per lavori agevolati dal 110%, ora serve anche per:
1 detrazione 110% “utilizzata” in dichiarazione;
2 bonus edilizi differenti dal superbonus, in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ipotesi nelle quali occorre anche l’asseverazione di un tecnico circa la congruità della spesa).

I punti confermati

Non cambiano i soggetti abilitati ad apporre il visto: gli iscritti negli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei titoli di studio, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. Dal 22 ottobre scorso (ex articolo 5, comma 14, del Dl 146/2021) sono compresi anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Un’altra conferma riguarda il tipo di verifiche da fare. Il comma 11 dell’articolo 119 del Dl Rilancio 34/20 e il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121 dispongono che il visto ha ad oggetto i «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta». Inoltre, il comma 13 dell’articolo 119 obbliga il professionista che appone il visto (ai fini superbonus) a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della po-

lizza per la responsabilità civile stipulata da questi ultimi.

In pratica – anche in base al documento Cndcec/Fnc del 19 aprile 2021 – al professionista che rilascia il visto spetta un controllo di tipo “formale”, finalizzato a verificare (conservandone opportuna documentazione) che il contribuente stia legittimamente fruendo del superbonus. Una verifica documentale analoga a quella sulla legittimità delle detrazioni nel modello 730, dunque. Per molte situazioni è previsto che il professionista si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nessuna competenza ha, inoltre, il professionista che rilascia il visto sui corrispettivi fatturati da chi esegue i lavori: l’attestazione di congruità dei prezzi viene infatti rilasciata dai tecnici, così come le asseverazioni richieste in molti casi dal legislatore (superbonus, ecobonus, simabonus, eccetera).

I controlli da eseguire sono relativi a:

- soggetti beneficiari;
- tipologie di immobili oggetto degli interventi;
- tipologie di intervento;
- ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento;
- presenza di asseverazioni e atte-

stazioni ove richieste.

In ambito superbonus, se il professionista appone il visto su interventi “trainati” deve verificare anche la documentazione di quelli “trainanti” (che potrebbero essere stati eseguiti su parti comuni condominiali). Inoltre, se l’opzione per la cessione/sconto è riferita a uno stato di avanzamento lavori (Sal), bisogna verificare la presenza del Sal, che non venga superato il numero massimo di Sal (due) e che ciascuno di essi raggiunga la misura minima prevista (30%).

Le novità del Dl Antifrodi

Nel caso delle detrazioni diverse dal superbonus, il possibile disallineamento tra pagamenti e Sal (confermato dalla risposta del Mef prot. 5-06307 del 7 luglio scorso) rende più complicato il rilascio del visto, anche se – ad avviso di chi scrive – il visto viene dato sulle “spese sostenute” (ossia “pagate” per le persone fisiche e i condomini), per cui i due aspetti dovrebbero restare sganciati, come pare emergere anche dalle Faq diffuse il 22 novembre dalle Entrate.

La detrazione in dichiarazione necessita o meno del visto a seconda del tipo di bonus: per il superbonus, dal 12 novembre scorso scatta l’obbligo, salvo 730 precompilato o trasmesso dal sostituto d’imposta (è auspicabile l’esonero per le dichiarazioni relazione 2020); mentre per altre detrazioni non è richiesto, anche se non va dimenticato che per alcune di esse, come l’ecobonus ordinario o il bonus facciate che richiede la coibentazione è già in vigore (dai lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Dm Requisiti) l’asseverazione tecnica con la congruità dei prezzi, obbligatoria anche solo per detrarre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi risolti

La situazione

INTERVENTI MISTI CON IL 110%
Nel caso di una pratica di cessione del credito da superbonus che comprenda più interventi (sia trainanti, che trainati), come va ripartita la spesa relativa al rilascio del visto di conformità, ai fini della determinazione della quota di credito cedibile?

LO SCONTO PRE DECRETO
Un contribuente ha effettuato dei lavori di efficientamento energetico al 65%, optando per lo sconto in fattura nei mesi scorsi, quando non era in vigore il decreto Antifrodi. Oggi si appresta a trasmettere il modello di comunicazione dell'opzione. Ci vuole il visto di conformità?

IL VISTO IRREGOLARE O INFEDELE
Nell'ipotesi di irregolare apposizione del visto di conformità che sanzioni si applicano? Il responsabile è il soggetto che appone il visto o il soggetto che ha esercitato l'opzione? E cosa accade alla detrazione se il visto è infedele?

La soluzione

È opportuno individuare un criterio oggettivo per la ripartizione delle spese professionali sostenute (ad esempio, il costo di ciascun intervento).
La ripartizione si semplifica qualora vi siano singole fatture o quando, nell'unica fattura, vi sia il dettaglio delle spese.

Le Entrate, con le FAQ pubblicate il 22 novembre, affermano che il visto e l'asseverazione servono per le comunicazioni inviate dal 12 novembre. Non servono, però, se prima di tale data il contribuente ha ricevuto le fatture, le ha pagate con lo sconto o integralmente ma con opzione di cessione, firmando un accordo con l'acquirente.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità è responsabile per gli errori commessi nei controlli finalizzati al rilascio del visto stesso. In tal caso si applica la sanzione da 258 a 2.582 euro. Per il soggetto che ha esercitato l'opzione scatta il recupero della detrazione, se viene accertata la mancata sussistenza dei requisiti.



Le FAQ delle Entrate ribadiscono che la congruità riguarda solo le spese e non i requisiti tecnici



Anche lo studio associato può recuperare l'onorario per i singoli professionisti

Gli altri casi

È legittimo l'accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate sulla base della presunzione che il professionista, una volta portato a termine l'incarico professionale ricevuto, incassi gli onorari pattuiti, ove egli non abbia fornito la prova liberatoria contraria, idonea a dimostrare il mancato incasso. In ogni caso, ai fini della prova contraria non è sufficiente che il professionista adduca che dalla contabilità non risulta alcuna fattura emessa e alcuno accredito e che quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe alcun presupposto impositivo (Corte di cassazione, ordinanza n. 24255/2021).

Il compenso

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Dm della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, compete sempre al professionista domiciliatario che partecipi ad una o a più udienze il compenso per la fase di studio della pratica.

In tale ipotesi, infatti, si presuppone che il professionista debba, per l'appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, quanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire da parte del giudice (Corte di cassazione, ordinanza n. 23456/2021).

La prova del mancato incasso

L'operatività della prescrizione triennale del diritto del professionista a riscuotere il compenso dell'opera prestata e il rimborso delle spese correlate di cui all'articolo 2956, n. 2 del Codice civile deve essere dimostrata dal cliente-debitore attraverso il decorso del termine previsto dalla legge.

Per opporsi alla prescrizione, il professionista-creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 2959 del Codice civile, della ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, in merito al fatto che l'obbligazione non è stata estinta (Corte di cassazione, sentenza n. 1435/2021).

Lo studio professionale

Siccome l'articolo 36 del Codice civile stabilisce che l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute può attribuire alla associazione stessa la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti, lo studio professionale associato è legittimato ad agire rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.

Il fenomeno associativo tra professionisti non può infatti essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Corte di cassazione, sentenza n. 3850/2020).



Parcella, prova diabolica contro le presunzioni del Fisco

Cassazione. Legittima la rettifica di maggiori compensi all'avvocato quando non possa giustificare il mancato introito. Ma la crisi pandemica ha frenato gli incassi delle remunerazioni di tutte le categorie

A cura di

Rosanna Acierno

In base alle ultime pronunce di legittimità, se da un lato i giudici continuano a riconoscere (come è giusto) la spettanza in capo al professionista del compenso anche per la fase di studio della pratica e la piena legittimazione dello studio professionale ad agire per la riscossione del compenso del singolo associato, dall'altro sembrano avere posizioni sempre più rigide in merito alle prove che il professionista può addurre per vincere la presunzione del Fisco sull'avvenuto incasso dei compensi a conclusione della singola prestazione professionale e, conseguentemente, sul loro mancato assoggettamento a tassazione.

La presunzione del Fisco

Proprio da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 24255 del 9 settembre scorso, ha detto che è legittima la rettifica di maggiori compensi nei confronti di un avvocato che non è in grado di giustificare il mancato incasso dell'onorario alla fine del suo mandato professionale.

In particolare, la Corte ha stabilito che è da ritenersi grave, precisa e concordante la presunzione adottata dagli accertatori in base alla quale il professionista, al termine dell'incarico, incassa il compenso pattuito e, dunque, emette la fattura e lo assoggetta a tassazione.

Secondo la Suprema corte, infatti, la mera sussistenza degli elementi indiziari di termine dell'incarico professionale e di assenza di dichiarazione del compenso pattuito consentireb-

be al Fisco di rettificare i redditi dei professionisti ai quali spetta l'onere di provare le ragioni del mancato incasso delle somme. Ne consegue che è legittimo l'accertamento analitico - induttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 con cui l'ufficio accerta maggiori compensi imponibili in capo ad un avvocato laddove, a fronte di sentenze depositate presso uffici giudiziari e relative a controversie giudiziali in cui risulta patrocinante, non sia stato in grado di dimostrare di non aver percepito compensi mediante, ad esempio, la produzione di copie di diffide ad adempiere o di decreti ingiuntivi nei confronti dei clienti a cui la prestazione terminata si riferisce.

Difficoltà di incasso

Ai fini della prova contraria non è sufficiente, infatti, che l'avvocato adduca che dalla contabilità non risulta alcuna fattura emessa e alcuno accredito e che quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe alcun presupposto impositivo. Ovviamente, la (rigida) posizione della Corte viene considerata dalla maggior parte dei professionisti anacronistica e, soprattutto, irrealizzabile. Già da tempo - a maggior ragione dopo il periodo di crisi dovuta alla pandemia - sono molti i professionisti che, pur continuando a svolgere le proprie prestazioni professionali, hanno avuto (e ancora continuano ad avere) serie difficoltà ad incassare i propri compensi. Né è pensabile che ogni volta che il cliente assistito (soprattutto se è abituale) non paga il compenso professionale a fine mandato, il professionista possa immediatamente procedere con la diffida ad

adempiere o con le richieste di decreto ingiuntivo. Il buon senso e, soprattutto, una visione pragmatica dei tempi che stiamo vivendo dovrebbero indurre, prima l'amministrazione finanziaria (nelle persone dei verificatori e degli accertatori) e poi, eventualmente, i giudici tributari di merito e di legittimità, a verificare:

- la fissazione di compensi, oltreché le modalità e le tempistiche di pagamento degli stessi così come pattuito nelle lettere di incarico;
- l'eventuale difficoltà oggettiva del professionista a riscuotere il compenso pattuito e a considerare valide le prove consistenti, ad esempio, in solleciti al pagamento aventi data certa inviati (preferibilmente, via pec) dal professionista al cliente inadempiente;
- l'eventuale rinuncia alla riscossione del credito da parte del professionista laddove si dimostri che la diffida ad adempiere o la richiesta di decreto ingiuntivo sia più onerosa del credito stesso;
- l'eventuale prescrizione triennale del diritto al credito al compenso professionale nel frattempo intervenuta e, dunque, l'impossibilità a farlo valere.

Attività senza remunerazione

Senza peraltro dimenticare che nell'ambito dello svolgimento della attività professionale, il professionista possa prestare anche servizi che non saranno oggetto di alcuna remunerazione (e, dunque, di alcuna fatturazione), nei confronti di propri familiari e/o amici o anche a clienti, per un eventuale ritorno economico indiretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO

Contributo a fondo perduto con i nuovi aiuti del Sostegni bis

Riservato agli abbonati, lo speciale con articoli, analisi e novità sul

contributo a fondo perduto disposto dal Governo con il decreto Sostegni bis.

Lo speciale su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com



Non tutto è a pagamento. Un professionista può svolgere la sua attività anche a titolo gratuito per parenti o amici



Istituti di credito, enti, associazioni di categoria in campo con iniziative e prodotti dedicati

Bandi, una mano alle imprese

Pacchetti, servizi, consulenze per orientarsi fra gli incentivi

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

Istituti di credito, ma non solo, in prima linea per aiutare e supportare imprese e cittadini nel districarsi nell'ambito di bandi, avvisi e progetti previsti dal Pnrr. Nascono e si diffondono iniziative e pacchetti piuttosto diversificati che comprendono sia servizi di consulenza sia veri e propri finanziamenti ad hoc predisposti in coerenza con le sei missioni di cui si compone il Pnrr. Ecco una breve carrellata.

Le iniziative bancarie. Fra le banche c'è, per esempio, Unicredit. Si chiama «Unicredit per l'Italia» il pacchetto allestito a supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un progetto che punta a sostenere la crescita e la ripresa facendo leva su quattro driver principali, ossia ritorno ai consumi, gestione del risparmio delle famiglie, trasformazione digitale ed ecologica e supporto alle imprese. Per raggiungere gli obiettivi, UniCredit ha creato una task force dedicata e strutturata. «Abbiamo di fronte a noi un'opportunità unica per avviare una nuova fase per il nostro paese» osserva Niccolò Ubertalli, head of Italy di UniCredit, «le istituzioni nazionali ed europee stanno mettendo a disposizione risorse finanziarie come mai prima. Questo ci chiama a una grande responsabilità: allocare bene queste risorse per sostenere la crescita dell'Italia, con un'attenzione particolare agli investimenti in ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio della competitività». Come sottolineano i vertici di Unicredit, dall'inizio della pandemia il gruppo creditizio ha sostenuto 91 mila famiglie con 6,6 miliardi di euro e oltre 139 mila imprese con 16,6 miliardi di euro attraverso le moratorie e circa 193 mila imprese con 21,8 miliardi di euro attraverso gli schemi di garanzia. Con l'obiettivo di favorire

gli investimenti lungo la direzione del turismo sostenibile, c'è poi Intesa San Paolo che mette a disposizione delle aziende del comparto 1 miliardo di euro per affiancarle nel cogliere le opportunità del cambiamento. L'iniziativa rientra nel più ampio programma strategico «Motore Italia», lanciato quest'anno con un plafond da 50 miliardi e quale primo intervento diretto alle pmi del settore. Nel corso del 2020 Intesa Sanpaolo ha sostenuto le aziende turistiche durante la fase di difficoltà più acuta della pandemia attivando la sospensione di 70 mila finanziamenti per un controvalore di 8 miliardi di euro ed erogando 6 miliardi di euro di nuova finanza tramite prodotti dedicati. Il nuovo intervento intende accompagnare le pmi del settore nella transizione principalmente lungo tre assi: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, sostenibilità ambientale dell'offerta attraverso il rinnovamento di strutture e servizi e digitalizzazione del modello di servizio. In questa cornice si collocano le due nuove soluzioni di finanziamento, ossia Suite Loan pensata per le imprese turistiche che intendono migliorare il proprio posizionamento in termini di qualità della propria struttura ricettiva e S-Loan Turismo che mira ad incentivare gli investimenti volti alla riqualificazione energetica della struttura alberghiera.

Ancora, Gruppo Crédit Agricole Italia mette a disposizione 10 miliardi di euro e l'attivazione di un team interno dedicato per l'implementazione delle iniziative relative al Pnrr grazie alla partnership con Warrant Hub - Tinexta Group che assicurerà ai clienti, in ogni fase, supporto per l'accesso alle misure di sostegno, dalla consulenza sulla selezione delle iniziative alla gestione di tutte le attività per l'adesione ai bandi, adottando un modello differenziato in base alle esigenze dell'impre-

sa. Un focus particolare sarà dedicato alle aziende della filiera agroalimentare, in linea con l'attenzione particolare che il gruppo riserva storicamente al settore. La partnership con Warrant consentirà, inoltre, attraverso Warrant Garden, il network in ambito green, di accompagnare le imprese nel processo di transizione ecologica e di innovazione grazie ad una consulenza personalizzata per individuare gli spazi di miglioramento in ambito sostenibilità. I clienti beneficeranno di un aggiornamento continuo sulle principali misure, grazie a comunicazioni dedicate e al supporto del proprio gestore. Le aziende interessate, tramite i canali tradizionali o accedendo al sito internet e alle piattaforme digitali della banca, avranno la possibilità di richiedere un appuntamento con gli specialisti.

Servizi per la digitalizzazione. Si chiama Vodafone Business Lab Premium il pacchetto di servizi messo a punto da Vodafone per fornire un aiuto concreto per sfruttare tutte le opportunità del digitale e ottenere gli incentivi per la digitalizzazione previsti dal Pnrr.

Vodafone Business Lab Premium è lo spazio rivolto alle piccole e medie imprese e alle partite Iva per fornire consulenza e supporto per trovare gli strumenti per sviluppare il proprio business grazie a servizi concreti e su misura per accedere ai fondi europei. In particolare, la proposta comprende «V-Lab Finanza Restart» che include un servizio di consulenza telefonica professionale di un esperto per un supporto completo nello scegliere le migliori agevolazioni per un determinato progetto e venire a conoscenza dei nuovi bandi gara nazionali e degli incentivi alla digitalizzazione del Pnrr. Il servizio «V-Lab Care» include, invece, un'assistenza premium post-vendita per conoscere tutte le funzionalità delle soluzioni digitali. Per chi voles-

se unire i vantaggi del servizio di consulenza del V-Lab Finanza Restart con quelli dell'assistenza alla digitalizzazione del V-Lab Care, Vodafone ha creato V-Lab Full che prevede tutti i servizi.

Accelerare l'attuazione dei progetti di comuni e città metropolitane. Anche sul fronte degli enti pubblici si avviano percorsi e iniziative. Condividere soluzioni per realizzare interventi e progetti del Pnrr di competenza di Comuni e città metropolitane, migliorare la «capacity building» degli enti e definire programmi di intervento sostenibili, innovativi e rapidi, rafforzando la qualità della spesa pubblica. È quanto prevede l'accordo sottoscritto da Anci e Invitalia che si impegnano a collaborare per accelerare la realizzazione degli interventi.

Il protocollo, sottoscritto dal presidente dell'Anci sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dall'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha una durata di cinque anni.

Invitalia fornirà supporto tecnico e operativo ai Comuni e alle città metropolitane e fungerà da centrale di committenza, mettendo a disposizione un percorso standard delle procedure di evidenza pubblica.

Spazi digitali per accompagnare le imprese. Le associazioni di categoria si attrezzano per supportare le aziende. In tale direzione si colloca il nuovo spazio digitale di Assolombarda dedicato al Pnrr, nato con l'obiettivo di accompagnare le imprese nel cogliere le principali opportunità legate al piano. Lo spazio consente una lettura più agile dei contenuti più significativi, monitorando e selezionando le principali opportunità, i bandi e gli avvisi strategici per le imprese, con notizie in continuo aggiornamento. «Il nostro territorio è già pronto per lavorare, collaborando tra pubblico e privato, per dare concreta applicazione al piano» evidenzia Alessandro Spada,

presidente di Assolombarda, «il momento è cruciale e non possiamo più temporeggiare, il rischio è quello di vanificare un'occasione irripetibile per il cambiamento, la rigenerazione e la crescita di economia e società».

© Riproduzione riservata

Alcuni dei servizi dedicati a imprese e famiglie

Unicredit per l'Italia	Task force dedicata e strutturata per sostenere la crescita e la ripresa facendo leva su quattro driver principali: ritorno ai consumi, gestione del risparmio delle famiglie, trasformazione digitale ed ecologica e supporto alle imprese
Intesa San Paolo per il turismo	Il gruppo bancario mette a disposizione delle aziende del comparto turistico 1 miliardo di euro per affiancarle nel cogliere le opportunità del cambiamento, iniziativa che rientra nel più ampio programma strategico «Motore Italia» con un plafond da 50 miliardi
Dieci miliardi di euro da Crédit Agricole Italia	Il gruppo bancario mette a disposizione 10 miliardi di euro e l'attivazione di un team interno dedicato per l'implementazione delle iniziative relative al Pnrr grazie alla partnership con Warrant Hub - Tinexta Group che garantirà assistenza ai clienti in ogni fase per l'accesso alle misure di sostegno, dalla consulenza sulla selezione delle iniziative alla gestione di tutte le attività per l'adesione ai bandi, adottando un modello differenziato in base alle esigenze dell'impresa
Vodafone Business Lab Premium	Pacchetto di servizi rivolto alle piccole e medie imprese e alle partite Iva per fornire consulenza e supporto per trovare gli strumenti per sviluppare il business grazie a servizi concreti e su misura per accedere ai fondi europei
Accordo tra Anci e Invitalia	Il protocollo sottoscritto prevede che Invitalia fornirà supporto tecnico e operativo ai Comuni e alle Città metropolitane e fungerà da centrale di committenza, mettendo a disposizione un percorso standard delle procedure di evidenza pubblica
Lo spazio digitale di Assolombarda	La sezione del sito internet dedicata consente una lettura più agile dei contenuti del piano più significativi, monitorando e selezionando le principali opportunità, i bandi e gli avvisi strategici per le imprese, con notizie in continuo aggiornamento

